

**Contratto di vendita 2017-2019
di Quote Latte Parmigiano-Reggiano**
(nel seguito "Contratto Vendita")

a valere tra

Produttore di latte cedente
(nel seguito indicato come "Produttore Cedente")

Nome										Cognome									
Codice fiscale :																			
Nato a:										il									
Residente in :																			
Via / Piazza :																			
<input type="checkbox"/> Titolare della seguente Ditta Individuale										<input type="checkbox"/> Legale Rappresentante della seguente persona giuridica (o delegato con procura notarile)									

Ditta / Denominazione sociale									
Comune, Provincia, CAP della sede dell'Impresa / Società									
Indirizzo della sede dell'Impresa / Società									
<u>CUAA</u>			<u>P.IVA</u>			<u>Codice ASL Stalla/e</u>			M
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>
									<input type="checkbox"/>

Note:

- elencare le stalle dell'impresa identificandole con il relativo codice di identificazione stalla assegnato dalla anagrafe nazionale dei bovini
- barrare la colonna "M" per le stalle ubicate in montagna ai sensi del punto 5.5 delle linee operative per la definizione offerta del Parmigiano-Reggiano 2014-2016

Indicare di seguito Persona di Riferimento per eventuali richieste ad integrazione del presente contratto:

Nome e Cognome:
E-mail:
Telefono:

e

Produttore di latte acquirente
(nel seguito indicato anche come "*Produttore Acquirente*")

Nome										Cognome									
Codice fiscale :																			
Nato a:										il									
Residente in :																			
Via / Piazza :																			
<input type="checkbox"/> Titolare della seguente Ditta Individuale										<input type="checkbox"/> Legale Rappresentante della seguente persona giuridica (o delegato con procura notarile)									

Ditta / Denominazione sociale															
Comune, Provincia, CAP della sede dell'Impresa / Società															
Indirizzo della sede dell'Impresa / Società															
<u>CUAA</u>					<u>P.IVA</u>					<u>Codice ASL Stalla/e</u>					<u>M</u>
															<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>
															<input type="checkbox"/>

Note:

- elencare le stalle dell'impresa identificandole con il relativo codice di identificazione stalla assegnato dalla anagrafe nazionale dei bovini
- barrare la colonna "M" per le stalle ubicate in montagna ai sensi del punto 5.5 delle linee operative per la definizione offerta del Parmigiano-Reggiano 2014-2016

Indicare di seguito Persona di Riferimento per eventuali richieste ad integrazione del presente contratto:

Nome e Cognome:
E-mail:
Telefono:

Con il presente Contratto di Vendita, sottoposto ad una trattenuta pari al 5% dei quantitativi oggetto di trasferimento di proprietà, ai sensi del Regolamento Applicativo per il funzionamento del Registro QLPR nel testo vigente

a) Il Produttore Cedente TRASFERISCE la proprietà di Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR) per una quantità pari a kg	In cifre
b) delle quali una quantità, corrispondente al 5% del quantitativo totale oggetto di trasferimento, è destinata alla RISERVA Consortile, come da Regolamento, e così per kg	In cifre
c) Per l'effetto il Produttore Cedente trasferisce al Produttore Acquirente, che acquista, la proprietà di QLPR per una quantità pari alla differenza tra la quantità di cui al punto a) e quella di cui al punto b) e così pari a kg.	In cifre
d) sempre per effetto del predetto trasferimento, accetta e nulla oppone a che sia destinata alla RISERVA Consortile la quantità di cui al punto b)	
e) Il Produttore Acquirente ACQUISTA la proprietà di una quantità di QLPR pari alla differenza di cui al precedente punto c) e così pari a kg	In cifre
	In lettere
f) Tipologia QLPR (indicare Pianura o Montagna)	
g) Kg QLPR mungibili in corso d'annata, in riferimento al quantitativo di cui al punto e)	In cifre
h) Data di validità del trasferimento	____/____/____

Per la quantità indicata al precedente punto e) le parti pattuiscono (completare obbligatoriamente una delle seguenti opzioni):

- un prezzo unitario pari a euro 0,____ (zerovirgola____) per ciascun Kg Latte che compone la QLPR acquistata con la stipula del presente contratto;
- un prezzo complessivo pari a euro _____ (_____)

per il totale della QLPR acquistata con la stipula del presente contratto, oltre ad IVA di legge e ad ogni eventuale ulteriore onere fiscale, con applicazione del complesso delle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto e, per quanto in esso non previsto, di cui al Piano Regolazione Offerta del Parmigiano Reggiano e al Regolamento applicativo per il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano.

Il prezzo pattuito per la vendita come sopra determinato viene pagato dal Produttore Acquirente al Produttore Cedente (barrare obbligatoriamente una delle seguenti opzioni):

- per l'intero corrispettivo al momento della stipula del Contratto e per esso il Produttore Cedente rilascia con la sottoscrizione del presente atto ampia quietanza;
- nelle seguenti modalità:

Nel caso di validità del trasferimento in corso di annata, si allega al presente contratto modulo/i Mod.PRO-04 di dichiarazione dei quantitativi latte conferiti dal cedente nell'annata di inizio validità del trasferimento.

_____, li _____

Il Produttore Cedente

Il Produttore Acquirente

**Condizioni Generali di Contratto
di vendita di Quote Latte Parmigiano Reggiano**

I sottoscritti Produttore Cedente e Produttore Acquirente, meglio generalizzati nel Contratto di Vendita al quale le presenti Condizioni Generali di Contratto sono allegata quale elemento integrante e costitutivo,

premesse

- a.** che il Produttore Cedente dichiara di essere allevatore di bestiame bovino Produttore di latte destinato alla trasformazione casearia nella DOP "Parmigiano Reggiano", iscritto nel relativo Sistema di Certificazione;
- b.** che l'Assemblea Generale dei consorziati del "*Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano*", nella seduta del 6 aprile 2016, ha deliberato favorevolmente la Proposta di Accordo Preventivo per la presentazione del Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano per il triennio 2017-2019 nell'ambito del Piano Produttivo "*Pacchetto Latte*", ai sensi dell'articolo 126 quinquies del Regolamento CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 e del D.M. 12 ottobre 2012;
- c.** che, all'esito del percorso procedimentale di rito, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con proprio Decreto 15 dicembre 2016 n. 6762 ha approvato il Piano di Regolazione dell'Offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano per il triennio 2017-2019 (nel seguito, per brevità, indicato come "*Piano 2017-2019*"), dichiarandolo vincolante per tutti i produttori del formaggio Parmigiano Reggiano inseriti nel sistema di controllo della DOP Parmigiano Reggiano;
- d.** che il Piano 2017-2019, il cui contenuto, noto alle Parti del presente atto, deve intendersi qui integralmente trascritto e richiamato, conferma come necessaria, applicando ad esso la disciplina del Piano 2017-2019, la conservazione e la tenuta, da parte del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, del Registro delle QLPR, istituito in data 12 novembre 2014 nella vigenza del Piano approvato con Decreto 26 maggio 2014 n. 5623;
- e.** che, in attuazione del Piano 2017-2019, il Consorzio ha pubblicato il "*Regolamento applicativo per il funzionamento del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano – triennio 2017-2019*" (nel seguito, per brevità, indicato come "*Regolamento*"), Regolamento il cui contenuto e le cui definizioni, noti alle parti del presente atto, devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- f.** che, in conformità al Piano e al Regolamento, il Consorzio ha costituito e conferito, in favore di ciascun Produttore, la QLPR di spettanza;
- g.** che il Piano e il Regolamento disciplinano nel dettaglio la trasferibilità della QLPR nonché le condizioni alle quali la stessa è assoggettata, disciplina nota alle parti e da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
- h.** che il Produttore Cedente intende trasferire la proprietà, come con il presente atto effettivamente trasferisce, ai patti e nei termini tutti di cui al Contratto di Vendita al quale accedono le presenti Condizioni Generali di Contratto (nel seguito indicati unitariamente, il Contratto di Vendita e le presenti Condizioni Generali di Contratto, come "*Contratto*") il diritto di proprietà sulla QLPR indicata in Contratto di Vendita;
- i.** che, in forza del Regolamento, una quantità pari al 5% (cinque per cento) del quantitativo totale di QLPR la cui proprietà il Produttore Cedente intende trasferire a terzi, non viene trasferita nella proprietà del Produttore Acquirente, ma viene, contestualmente al perfezionarsi del contratto di trasferimento, destinata alla Riserva Consortile;
- j.** che, conseguentemente, costituisce oggetto del Contratto di Vendita in favore del Produttore Acquirente la

quantità di QLPR pari alla differenza tra la quantità totale di QLPR oggetto di trasferimento di proprietà da parte del Produttore Cedente (minuendo) e la quantità di QLPR corrispondente al 5% (cinque per cento) della quantità totale di QLPR oggetto di trasferimento (sottraendo);

k. che il Produttore Acquirente intende acquistare, come con il presente atto effettivamente acquista, la proprietà delle QLPR corrispondenti alla differenza di cui al precedente punto j., ai patti, condizioni e nei termini tutti di cui al Contratto;

l. che le Parti dichiarano, ciascuna per quanto di competenza e con integrale assunzione di responsabilità nei confronti dell'altra parte, che sussistono le condizioni tutte di cui al Regolamento affinché possa darsi luogo al trasferimento e alla vendita delle QLPR indicati in Contratto di Vendita nonché alla successiva iscrizione del Contratto a Registro, a cura del Consorzio e previa consegna a questi della totalità degli atti e dei documenti all'uopo previsti dal Regolamento;

m. che è pertanto intenzione del Produttore Cedente procedere al trasferimento della proprietà delle QLPR di cui al sopraesteso punto h., consapevole delle conseguenze di cui al sopraesteso punto i. per quanto attiene la destinazione a Riserva di una percentuale delle QLPR oggetto di trasferimento, ed è nel contempo comune intenzione del Produttore Cedente e del Produttore Acquirente stipulare contratto per la vendita al Produttore Acquirente delle QLPR di cui al sopraesteso punto k.;

tanto premesso

tra il Produttore Cedente e il Produttore Acquirente

si conviene e stipula quanto segue

Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazione delle Parti.

A.1 Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione del Contratto. Con la sottoscrizione del Contratto ciascuna delle Parti attesta la veridicità di quanto da essa dichiarato mediante il Contratto medesimo.

A.2 Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto delle disposizioni normative e regolamentari, dei provvedimenti e degli atti richiamati dalla sopraestesa premessa. Le Parti confermano, ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'efficacia e la validità fra esse di quanto previsto da detti provvedimenti, atti e disposizioni normative, il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto del Contratto e rappresenta elemento cognitivo e prescrittivo acquisito per ciascuna delle Parti medesime. In particolare, e fermo quanto sopra, le Parti dichiarano e confermano di essere edotte della disciplina del Regolamento afferente la destinazione a Riserva di una quota percentuale pari al 5% della quantità di QLPR la cui proprietà il Produttore Cedente intende trasferire a terzi e dichiarano di accettare, ad ogni effetto di legge e di contratto, che la stipula del presente Contratto di Vendita produca, ai sensi del Regolamento, l'effetto predetto.

Articolo B - Oggetto del Contratto.

B.1 Il Produttore Cedente vende al Produttore Acquirente, che acquista, alle condizioni e pattuizioni tutte di cui al Contratto, le Quote Latte Parmigiano Reggiano di cui al Contratto Vendita e al punto k. della sopraestesa premessa.

B.2 Il bene immateriale di cui al precedente comma B.1 oggetto del presente Contratto, per quanto attiene i diritti ad esso immanenti, per la determinazione delle regole che presiedono al suo mantenimento, al suo trasferimento e alla sua estinzione, per ogni altro elemento che lo regola, è disciplinato dal Piano e dal

Regolamento, atti che integrano il Contratto per quanto non esplicitamente disciplinato da esso o da norme di legge imperative. Resta fermo quanto previsto e disciplinato dall'ultima parte del comma A.2 del precedente articolo A.

B.3 Il bene immateriale, di cui al sopraesteso comma B.1, oggetto del presente Contratto, viene trasferito in proprietà al Produttore Acquirente con ogni accessorio ad esso spettante e comunque ad esso afferente, in piena proprietà e libero da vincoli, diritti, oneri di qualsiasi specie su di esso gravanti, per vincolo reale o obbligatorio, in favore di terzi. Per effetto di quanto previsto dal Regolamento e della accettazione dichiarata dalle Parti della disciplina del medesimo, la stipula del presente Contratto di Vendita determina il trasferimento alla Riserva Consortile di QLPR in quantità pari al 5% (cinque per cento) della quantità complessiva di QLPR la cui proprietà il Produttore Cedente ha dichiarato di voler trasferire a terzi, come con la sottoscrizione del presente atto effettivamente trasferisce.

B.4 Il Produttore Cedente dichiara e il Produttore Acquirente prende atto che la QLPR oggetto del Contratto, per la parte in cui la stessa, in conformità a quanto attestato dal Codice ASL della stalla, deriva dalla produzione di azienda ubicata in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 1151/2012, può essere trasferita in proprietà esclusivamente in favore di Produttore operante tramite azienda ubicata anch'essa in Comune dell'area montana ai sensi del Regolamento CE 1152/2012.

Articolo C - Determinazione del Prezzo.

C.1 Il prezzo della QLPR di cui al comma B.1 del precedente articolo B. è concordemente stabilito dalle Parti nella somma indicata, o tramite prezzo unitario o tramite prezzo complessivo, nella prima parte del presente Contratto di Vendita, oltre ad iva di legge e ad ogni eventuale ulteriore onere fiscale, per ciascun Kg latte che compone la QLPR indicata ai punti c) ed e) della Prima Parte del *Contratto*.

C.2 Il prezzo di cui al precedente comma C.1, viene pagato dal Produttore Acquirente al Produttore Cedente in conformità a quanto previsto dal Contratto di Vendita.

Articolo D – Adempimenti per l'iscrizione a Registro del Contratto.

D.1 Il Contratto viene stipulato nelle forme definite dal Piano e dal Regolamento. Il Produttore Cedente si obbliga a consegnare al funzionario delegato dal Consorzio che assiste alla stipula del Contratto ogni e qualsiasi documento ritenuto necessario dal Piano e dal Regolamento ai fini della iscrizione a Registro del Contratto.

D.2 La Parti prestano assenso incondizionato a che il funzionario delegato del Consorzio ponga in essere ogni e qualsiasi adempimento previsto come necessario ai fini della iscrizione a Registro del trasferimento di proprietà e del passaggio a Riserva delle QLPR in conformità a quanto previsto dal Contratto .

Articolo E – Clausola risolutiva espressa. Garanzia.

E.1 Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria condotta dal Consorzio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la iscrizione a Registro del Contratto, emergessero elementi ostativi, anche in via temporanea, all'iscrizione, il Contratto si risolverà, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, a fronte di semplice dichiarazione in tal senso da parte del Produttore che vi abbia interesse. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in favore del Produttore che non abbia contribuito a determinare la causa della non iscrivibilità a Registro del trasferimento.

E.2 In ipotesi di risoluzione del Contratto, a garanzia della restituzione della quota di prezzo o del prezzo già percepito, il Produttore Cedente consegna al Produttore Acquirente fidejussione n. _____ per euro _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____

Articolo F – Clausola di Rinvio.

Per quanto non previsto dal Contratto troveranno applicazione le disposizioni del Piano e del Regolamento nonché le disposizioni di legge in materia di vendita e di vendita di beni immateriali.

Articolo G - Spese.

Le spese per la redazione e per la stipulazione del Contratto, per ogni adempimento connesso e conseguente, compresi gli oneri di carattere fiscale, sono a carico del Produttore Acquirente, salvo diversi accordi tra le parti.

Articolo H - Foro Competente.

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia. Le Parti dichiarano concordemente che la presente indicazione del Foro Competente le vincola anche nei confronti del Consorzio, se ed in quanto dovessero insorgere controversie nei riguardi di questo.

Le Parti dichiarano di avere utilizzato per la stipula del Contratto e delle Condizioni Generali di Contratto il modulo deliberato dal Consorzio, così come pubblicato, senza modifica alcuna, e di avere liberamente contrattato tra loro le condizioni relative ai quantitativi, al corrispettivo e ai tempi di pagamento del corrispettivo; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di avere preso integrale visione e di approvare ed accettare espressamente tutte le clausole contenute agli articoli seguenti: Articolo C - Determinazione del Prezzo; Articolo H - Foro Competente.

_____, li _____

Il Produttore Cedente

Il Produttore Acquirente
